

## **INDICE**

### **TITOLO I - *DISPOSIZIONI GENERALI***

- Art.1 - Obblighi delle Società
- Art.2 - Modo di esecuzione dei trasporti
- Art.3 - Prescrizioni per l'uso delle Vetture

### **TITOLO II - *COMPORAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PUBBLICO IN GENERE***

- Art.4 - Prescrizioni, obblighi e divieti
- Art.5 - Divieto di accesso nelle aree, recinti e nei veicoli o treni in sosta
- Art.6 - Divieto di attraversamento binari
- Art.7 - Abusiva occupazione di posto a sedere
- Art.8 - Ammissione al trasporto
- Art.9 - irregolarità di viaggio
- Art.10 - Incedibilità dei biglietti e degli altri documenti di trasporto
- Art.11 - Divieti
- Art.12 - Dispositivi di emergenza
- Art.13 - Divieto di lanciare oggetti dai veicoli
- Art.14 - Divieto di fumare
- Art.15 - Divieto di danneggiare, deteriorare o insudiciare i veicoli
- Art.16 - Divieto di svolgere attività
- Art.17 - Esclusione dai veicoli
- Art.18 - Divieto di portare armi da fuoco
- Art.19 - Reclami contro il servizio

### **TITOLO III - *DEL CONTRATTO DI TRASPORTO***

- Art.20 - Titolo di viaggio

### **TITOLO IV - *BAGAGLI - ATTREZZI SPORTIVI E MUSICALI - BAMBINI - ANIMALI***

- Art.21 - Trasporto bagagli o colli a mano
- Art.22 - Trasporto bambini
- Art.23 - Trasporto animali

### **TITOLO V - *OGGETTI RINVENUTI***

- Art.24 - Oggetti rinvenuti

### **TITOLO VI - *RESPONSABILITA'***

- Art.25 - Responsabilità

## **TITOLO I**

### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

#### **Art. 1 - *OBBLIGHI DELLE SOCIETA'***

##### **1.1 Obbligo del Trasporto**

Le Società eseguono, sulle linee esercitate, alle condizioni ed ai prezzi in vigore, i trasporti delle persone quando non ostino circostanze straordinarie di forza maggiore.

##### **1.2 Pubblicazione degli orari: notizie utili agli utenti**

Le Società espongono presso gli impianti gli orari, gli avvisi, e tutte le informazioni che interessano il pubblico ovvero: numero di linea, fermate servite, orari di prima ed ultima corsa, giorni di esercizio.

Presso le fermate dotate di pensilina dovranno essere riportate le informazioni relative alle rivendite di titoli di viaggio più vicine, nonché essere affisse informazioni sulla rete del trasporto pubblico (art 16 Contratto di Servizio).

##### **1.3 Obbligatorietà delle condizioni**

Le presenti condizioni devono essere strettamente applicate in ogni loro parte.

Qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto.

#### **Art. 2 - *MODO DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI***

##### **2.1 Limitazione per l'ammissione degli utenti a bordo dei treni o dei bus**

Possono essere stabilite particolari estensioni o limitazioni di ammissione su determinati bus o treni per determinate tratte o collegamenti non incluse nel sistema integrato tariffario.

#### **Art. 3 - *PRESCRIZIONI PER L'USO DELLE VETTURE***

##### **3.1 Vetture: posti riservati agli invalidi e diversamente abili**

Il viaggiatore che prende posto nelle vetture non può occupare più di un posto a sedere. Alcuni posti sono riservati con apposita targa-avviso a particolari categorie; in questo caso il viaggiatore può occupare detti posti ma è tenuto a lasciarlo libero a richiesta degli interessati.

## **TITOLO II**

### ***COMPORTEMENTO DEGLI UTENTI E DEL PUBBLICO IN GENERE***

#### **Art. 4 - *PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI***

##### **4.1 Osservanza delle prescrizioni e disposizioni**

Chiunque si serve delle linee di superficie, del servizio metropolitano e ferroviario deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle Società e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio. Salvo quanto previsto nei

successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00.

Gli utenti devono, inoltre, usare le precauzioni necessarie a vigilare, par quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che hanno sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose. Le Società non rispondono delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme di cui sopra;(art. 17, D.P.R. 753/80).

#### **4.2 Osservanza degli obblighi e divieti**

Nei servizi di pubblico trasporto nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva degli utenti, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericoli o danni a sé e ad altre persone. I trasgressori agli obblighi ed ai divieti di cui al presente punto sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00; (art. 18, D.P.R. 753/80).

### ***Art. 5 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE AREE, RECINTI E NEI VEICOLI O TRENI IN SOSTA***

#### **5.1 Divieto di accesso nelle aree e loro dipendenze e nei veicoli in sosta**

Alle persone estranee al servizio è proibito introdursi nelle aree, recinti e loro dipendenze, nonché all'interno dei veicoli e dei treni in sosta nei depositi.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00.

E' fatto divieto di accedere nelle aree delle stazioni ferroviarie e metropolitane delimitate da tornelli, varchi, e/o altri accessi controllati, privi di valido titolo di viaggio.

L'accesso e la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dagli organi regionali, sono puniti con l'ammenda da euro 51,00 a euro 258,00 e con l'arresto fino a due mesi. L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio; (art. 19, D.P.R. 753/80).

### ***ART. 6 - DIVIETO DI ATTRAVERSAMENTO BINARI***

Nelle stazioni ferroviarie è vietato l'attraversamento dei binari a persone estranee al servizio. Ove non esistano appositi sopra passaggi o sottopassaggi l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

E' vietato, comunque, attraversare un binario quando, sullo stesso, stia sopraggiungendo un treno od altro materiale rotabile. E' vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o tra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti. Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alla loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 15,00; (art. 21, D.P.R. 753/80). Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, i servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.

### **Art. 7 - ABUSIVA OCCUPAZIONE DI POSTO A SEDERE**

E' vietato, alle persone che non debbano viaggiare, occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3,00 a euro 10,00, da applicarsi per ogni posto abusivamente occupato; (art. 22, D.P.R. 753/80).

### **Art. 8 – AMMISSIONE AL TRASPORTO**

Per essere ammessi al trasporto i viaggiatori devono munirsi di regolare biglietto o di altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente e sono tenuti a convalidarlo, a conservarlo per la durata dell'intero percorso e ad esibirlo al personale incaricato.

### **Art. 9 - IRREGOLARITA' DI VIAGGIO**

Il viaggiatore sprovvisto di valido titolo di viaggio è soggetto al pagamento della tariffa prevista per l'intera corsa oltre alla sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00, sanzione ridotta a Euro 50,00 in caso di pagamento contestuale (Legge regionale n. 16/ 2003)

E' da considerarsi come sprovvisto di titolo di viaggio il viaggiatore munito di biglietto irregolare, o di una tratta inferiore a quella prevista, di un titolo non convalidato o convalidato più volte, o in possesso di un titolo personalizzato senza il necessario documento di identità.

### **Art. 10 - INCEDIBILITA' DEI BIGLIETTI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI TRASPORTO**

I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.

E' vietata la cessione dei biglietti a dei documenti di trasporto nominativi e di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio.

E' vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

E', altresì, vietata la vendita di titoli di viaggio quando non sia autorizzata dalle Società. I trasgressori alle disposizioni del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3,00 a euro 10,00.

I trasgressori alle disposizioni del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da euro 15,00 a euro 46,00; (art. 24, D.P.R. 753/80).

### **Art. 11 – DIVIETI**

E' fatto divieto di aprire le porte dei veicoli o di salire e scendere dagli stessi quando non sono completamente fermi.

E' inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita, ovvero salire o scendere dalle vetture da porte diverse da quelle stabilite o accedere nelle banchine delle stazioni di metropolitana da passaggi diversi da quelli indicati.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00.

E' vietato aprire i finestrini dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati; (art. 25, D.P.R. 753/80).

#### **Art. 12 – DISPOSITIVI DI EMERGENZA**

E' vietato azionare, salvo in caso di grave ed incombente pericolo, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte e qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 25,00 a euro 258,00 o con l'arresto fino a due mesi; (art. 26, D.P.R. 753/80).

#### **Art. 13 - DIVIETO DI LANCIARE OGGETTI DAI VEICOLI**

E' vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 15,00. Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 25,00 a euro 258,00 e con l'arresto fino a due mesi, (art. 27 D.P.R. 753/80).

#### **Art. 14 - DIVIETO DI FUMARE**

E' vietato fumare negli autobus e sui treni ad eccezione dalle carrozze a ciò autorizzate. I trasgressori alla predetta disposizione sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini sino a dodici anni (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni).

#### **Art. 15 - DIVIETO DI DANNEGGIARE, DETERIORARE O INSUDICIARE I VEICOLI**

L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli nonché i loro arredi ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00.

La sanzione suddetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia stata prefissata, come di seguito specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione.

Le Società hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno.

Fermo restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica; (art. 29, D.P.R. 753/80).

#### **Art. 16 - DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA'**

E' fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle Società di svolgere sui veicoli l'attività di venditore di beni o di servizi.

E' fatto, altresì, divieto di svolgere attività di cantante, suonatori e simili e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo. I trasgressori sono allontanati dai veicoli previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare ed incorrono, inoltre, nella sanzione amministrativa da euro 15,00 a euro 46,00.

Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 25,00 a euro 258,00 e con l'arresto fino a due mesi.

Nei confronti dei trasgressori le Società possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento; (art. 30, D.P.R. 753/80).

## **Art. 17 - ESCLUSIONE DAI VEICOLI**

### **17.1 Persone escluse dai veicoli**

Possono essere escluse dai veicoli le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.

Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare; (art. 31, D.P.R. 753/80).

### **17.2 Casi particolari**

Possono essere escluse dai veicoli le persone malate o ferite che possono arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.

La norma del precedente comma non si applica ai mutilati ed agli invalidi civili, agli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e ai sordomuti. Dai servizi di pubblico trasporto possono essere escluse, in relazione alla peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possono arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti; (art. 32, D.P.R. 753/80).

## **Art. 18 - DIVIETO DI PORTARE ARMI DA FUOCO**

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé, nei veicoli, armi da fuoco cariche e non smontate.

Le munizioni devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica, nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 77,00 a euro 232,00; (art. 33, D.P.R.753/80).

## **Art. 19- RECLAMI CONTRO IL SERVIZIO**

Il cittadino può presentare reclami, inviare proposte e suggerimenti o chiedere informazioni sui servizi gestiti da Atac attraverso:

- il sito aziendale: [www.atac.roma.it](http://www.atac.roma.it) sezione "Atac Risponde"
- lettere o fax: Atac SpA – Direzione Marketing – Reclami e Contact Center – Via Ignazio Silone 199 - 00143 Roma, fax: 06.46952087
- il numero unico 06 57003

- lo Sportello al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. in Piazzale degli Archivi 40 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

### **TITOLO III**

#### ***DEL CONTRATTO DI TRASPORTO***

##### **Art. 20 – TITOLO DI VIAGGIO**

###### **20.1 Ammissione al trasporto**

Per essere ammessi al trasporto gli utenti devono munirsi di titolo di viaggio, intendendosi per tale il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del prezzo, obliterarlo nei casi previsti e conservarlo fino alla durata del viaggio.

Il viaggiatore è tenuto a controllare l'esattezza della data e dell'orario di convalida.

Il semplice acquisto del titolo di viaggio comporta la piena accettazione delle condizioni e normative relative al trasporto.

In particolare l'utente è tenuto ad attenersi scrupolosamente all'obbligo della compilazione dei titoli di viaggio ove è prevista la personalizzazione.

###### **20.2 Contenuto del titolo di viaggio**

Il titolo di viaggio deve contenere le seguenti indicazioni (Decreto Ministeriale 30 giugno 1992):

- a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo della Società ed il numero della Partita I.V.A. del soggetto emittente il titolo di viaggio che effettua la prestazione di trasporto;
- b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- e) ammontare del corrispettivo dovuto;
- c) numero progressivo;
- e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Le indicazioni di cui alla lettera **a)** possono, nei trasporti cumulativi che danno luogo al trasporto integrato, essere riferiti o all'emittente o ad un. sola delle imprese che partecipano al trasporto.

Le indicazioni di cui alle lettere **b)** e **c)** del comma precedente possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente Ufficio I.V.A.

### **TITOLO IV**

#### ***BAGAGLI - ATTREZZI SPORTIVI E MUSICALI – BAMBINI- ANIMALI***

##### **Art. 21 - TRASPORTO BAGAGLI O COLLI A MANO**

Ad ogni viaggiatore è consentito il trasporto gratuito di un solo bagaglio di dimensioni non superiori

a cm 50x30x25. Per il trasporto di ulteriori bagagli e comunque di bagagli che superino tali dimensioni, è dovuto il pagamento del biglietto ordinario. È vietato il trasporto di bagagli eccedenti le dimensioni di cm 80x45x25. Durante il viaggio devono essere collocati in modo da non arrecare fastidio, intralcio o ingombro per gli altri passeggeri.

Eccezioni:

- strumenti musicali: è ammesso il trasporto gratuito di un solo strumento musicale per passeggero, purché riposto nell'apposita custodia con dimensioni non superiori a cm 150x50x20;
- passeggini per bambini: sono ammessi in vettura a titolo gratuito se utilizzati per il trasporto di bambini. Possono essere trasportati purché ripiegati in modo da rappresentare il minimo ingombro;
- biciclette: nel periodo dal 04/08/2014 al 31/12/2014, in via sperimentale, e per eventuali altri periodi che verranno comunicati da ATAC S.p.A. ([www.atac.roma.it](http://www.atac.roma.it)), è ammesso il trasporto di biciclette, come bagaglio a mano, secondo le modalità e le disposizioni di seguito indicate.

**ammissione biciclette su Metropolitana linea “A” e “B-B1” e Ferrovia Roma Lido di Ostia.**

**A. Condizioni e Modalità:**

<b>Metropolitana Linea A e B-B1</b>	<b>giorni feriali escluso il sabato escluso mese di Agosto</b>	<b>sabato e festivi e mese di Agosto</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dall'inizio del servizio alle ore 07:00</li> <li>▪ dalle ore 10 alle ore 12</li> <li>▪ dalle ore 20:00 fino al termine del servizio</li> </ul>	intera durata del servizio

<b>Roma-Lido</b>	<b>giorni feriali escluso il sabato e mese di Agosto</b>	<b>sabato e festivi e mese di Agosto</b>
<b>direzione Lido di Ostia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dall'inizio del servizio alle ore 12:30</li> <li>▪ dalle ore 20:00 fino al termine del servizio</li> </ul>	intera durata del servizio
<b>direzione Roma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dall'inizio del servizio alle ore 07:00</li> <li>▪ dalle ore 10:30 alle ore 13:00</li> <li>▪ dalle ore 16:00 fino al termine del servizio</li> </ul>	intera durata del servizio

Su tutte le suddette linee, sono ammesse gratuitamente le biciclette pieghevoli, aventi dimensioni da chiuse non superiori a cm 110X80X40, in tutti i giorni e per tutta la durata del servizio.

**Condizioni e modalità per il trasporto di passeggeri con bicicletta al seguito**

- Ogni passeggero può portare con sé una sola bicicletta al seguito.
- I possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta.



- Chi viaggia con bicicletta al seguito è personalmente responsabile dei danni che provoca a cose e persone (compreso se stesso). Pertanto deve prestare la massima attenzione sia durante il viaggio sia nei percorsi di ingresso ed uscita dal treno e dalla stazione assicurandosi, in particolare, che le ruote siano pulite.
- Nelle stazioni provviste di ascensori, per i viaggiatori con bicicletta al seguito è obbligatorio l'uso degli ascensori, fermo restando il diritto di precedenza per i viaggiatori senza bicicletta al seguito.
- Nelle stazioni sprovviste di ascensori o in quelle ove gli stessi risultano temporaneamente fuori servizio **è comunque vietato condurre biciclette**:
  - in rampe di scale fisse di larghezza inferiore a 2 metri;
  - sulle scale mobili;
  - su rampe di scale fisse quando la scala mobile parallela è fuori servizio.
- Nei casi in cui per osservanza dei precedenti obblighi e/o divieti, il passeggero con bicicletta al seguito si trovi impossibilitato ad entrare o uscire dalla stazione deve recarsi in altra stazione ove ciò sia consentito.
- Il passeggero con bicicletta al seguito è ammesso solo sulla prima carrozza nella direzione di marcia del treno.
- L'ingresso e l'uscita in stazione deve avvenire attraverso il varco di maggiore larghezza facendo attenzione a non invadere lo stesso varco con la bicicletta.
- I bambini sotto i 12 anni possono salire sui treni con la bicicletta al seguito solo se accompagnati da un adulto.
- All'interno della carrozza la bicicletta al seguito deve essere:
  - tenuta saldamente per evitarne la caduta;
  - posta, comunque, in modo tale da non costituire intralcio o disturbo all'uscita e/o entrata di viaggiatori e/o personale in servizio dell' esercente.
- Sono ammesse solo biciclette monoposto a trazione normale, quindi senza alcun tipo di motore.
- I passeggeri con bicicletta al seguito devono comunque attenersi ad eventuali ulteriori istruzioni impartite dal personale direttamente od a mezzo di diffusione sonora.
- In caso di eccessivo affollamento delle vetture, i passeggeri con bicicletta al seguito possono essere invitati dal personale di stazione ad attendere un convoglio successivo.
- In caso di emergenza o comunque in caso di necessità di evacuazione dei treni, la bicicletta deve essere lasciata a bordo o in caso di uscita dalle stazioni in luogo opportuno per non intralciare gli altri viaggiatori. Se recuperabile, la bicicletta è restituita al proprietario dietro presentazione dei titoli di viaggio e di un documento.
- In caso di affollamento delle stazioni, anche nei periodi consentiti, il personale di presenziamento delle stazioni può vietare temporaneamente l'accesso dei viaggiatori con bicicletta al seguito.
- All'interno della stazione non è consentito montare in sella: la bicicletta deve essere spinta a mano, seguendo, ove presenti, gli appositi percorsi contrassegnati dal simbolo seguente ed usando ogni cautela per evitare intralci.



- All'interno della stazione, nei percorsi in piano, i passeggeri con bicicletta al seguito devono camminare a ridosso della parete, portando la bicicletta dalla parte della parete stessa e tenuta in spalla durante il percorso lungo le scale fisse nelle stazioni ove possibile nel rispetto del regolamento.
- All'interno delle stazioni elencate nell'all. A, nella zona di atrio aperta al pubblico, è disponibile un'area, appositamente attrezzata per la sosta, come parcheggio di interscambio bici/metro che può essere utilizzato:
  - se è ancora disponibile uno stallo non utilizzato su entrambi i lati;
  - in modo da non intralciare e/o impedire la ripresa del mezzo da parte degli altri utilizzatori degli stalli.
- La sosta è consentita anche durante l'intervallo di sospensione del servizio viaggiatori.
- I gruppi numerosi (più di 5 biciclette) devono segnalare la propria presenza al numero:
  - 06.4695.4037 (Pianificazione Rete, Servizi e Infomobilità) o alla e-mail [infomobilita@atac.roma.it](mailto:infomobilita@atac.roma.it), con un anticipo di almeno 24 ore, per ricevere la necessaria assistenza.
- La soc. ATAC S.p.A. non effettua alcuna attività di custodia e, quindi, non garantisce eventuali danni o furti alle biciclette lasciate in sosta.

## **ammissione biciclette su autobus e tram**

### **A. Condizioni e Modalità:**

1. l'utente che accede con bicicletta sui mezzi pubblici è personalmente ed esclusivamente responsabile dei danni che la stessa può provocare a se stesso, a cose e persone. Pertanto deve prestare la massima attenzione durante le operazioni di salita e discesa, nel prendere posizione negli spazi individuati nel successivo punto 6, mantenendo costantemente sotto controllo la bicicletta trasportata, con particolare riferimento alle sue parti sporgenti; la bicicletta, con particolare riferimento alle ruote, deve essere pulita;
2. l'accesso è ammissibile solamente qualora le condizioni locali, in termini di affollamento della vettura, lo consentano in maniera agevole;
3. ogni passeggero può portare con sé una sola bicicletta;
4. su ogni vettura non può essere presente più di una bicicletta non pieghevole;
5. i possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta;

6. per biciclette non pieghevoli: poiché la bicicletta dovrà essere posizionata utilizzando esclusivamente lo spazio per la carrozzella per disabili, l'accesso è ammesso solamente se tale spazio è presente sul mezzo pubblico ed è agevolmente disponibile; sui tram di seguito indicati lo spazio in questione è ubicato in corrispondenza della prima e ultima porta; qualora con bici già a bordo sul mezzo, debba salire a bordo e prendere posizione un passeggero diversamente abile con carrozzella, l'utente con bicicletta dovrà liberare lo spazio scendendo dal mezzo pubblico;
7. all'interno del mezzo pubblico la bicicletta deve essere:
  - a. costantemente tenuta dall'utente che la trasporta, in maniera da evitarne la caduta; a tal fine, l'utente con bici non pieghevole è tenuto ad utilizzare sistemi di tenuta (cinghie od altro) a sua cura e responsabilità con i quali fissare la bici ai mancorrenti ed appigli presenti,
  - b. collocata in maniera tale da non costituire intralcio, disturbo o pericolo alla salita/discesa ed ai movimenti a bordo dei passeggeri;
8. sono ammesse solamente biciclette monoposto a trazione esclusivamente umana e quindi senza alcun tipo di motore;
9. i possessori di biciclette devono attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni impartite direttamente o mediante diffusione sonora dal personale ATAC;
10. per biciclette non pieghevoli: in caso di necessità di evacuazione in emergenza di un bus, la bicicletta, al fine di non arrecare intralcio alle operazioni in questione, dovrà essere lasciata a bordo e recuperata successivamente. Viceversa, in caso di evacuazione in emergenza di un tram, vista la vicinanza alle porte di salita/discesa passeggeri, la bicicletta dovrà essere tolta dal tram al fine di non intralciare le operazioni di evacuazione.

## **B. Biciclette pieghevoli:**

Il trasporto è consentito, senza limitazioni di orari e di tipologie di bus e tram, alle biciclette pieghevoli aventi dimensioni, da chiuse, non superiori a cm 110 X 80 X 40.

## **C. Biciclette non pieghevoli:**

Il trasporto è consentito sulle linee e nelle fasce orarie di seguito indicate:

- a) Linee bus 83, 118, 412, 673, 715, 772 e 791:
  - Festivi e mese di Agosto : intero orario;

- Feriali (non Agosto) : da inizio servizio alle ore 7, intervallo ore 10 ÷ 12 e dalle 20 a fine servizio;

b) Linee bus 120F e 180F :

- festivi: intero orario;
- feriali: linee non attive;

c) Tram esclusivamente a piano ribassato e dotati di spazio per carrozzella per disabile (serie 9100 e 9200)

linee 2, 3 e 8 (normalmente servite dai tram serie 9100 e 9200) :

- Festivi e mese di Agosto : intero orario;
- Feriali (non Agosto) : da inizio servizio alle ore 7, intervallo ore 10 ÷ 12 e dalle 20 a fine servizio;

linee 5, 14 e 19 : (saltuariamente servite dai tram serie 9100 e 9200) :

- Stessi orari delle altre linee ma esclusivamente se presenti tram serie 9100 e 9200.

## **Art. 22 - TRASPORTO BAMBINI**

I bambini fino al compimento del decimo anno d'età, viaggiano gratis sui mezzi Atac SpA e Cotral SpA, nel territorio di Roma Capitale (escluse le linee speciali), se accompagnati da un adulto. Non pagano il trasporto i passeggini per i bambini, purché ripiegati.

## **Art. 23 - TRASPORTO ANIMALI**

### **Cani**

Sono ammessi in vettura, previo pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, i cani di piccole e medie dimensioni. Sono ammessi al trasporto gratuito solo i cani guida in accompagnamento a non vedenti.

Tutti i cani - al massimo due per vettura - devono essere muniti di guinzaglio e museruola a panierino ed essere in adeguate condizioni igieniche. L'accesso è consentito dalla parte posteriore delle vetture ed al primo ed ultimo vagone della metropolitana.

### **Gatti, uccelli e piccoli animali**

È permesso il trasporto, a tariffa ordinaria, in gabbie o ceste di dimensioni non superiori a cm 25x45x80.

Gli accompagnatori di animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati a persone, vetture o cose.

Il trasporto degli animali e dei bagagli può essere limitato o rifiutato per particolari esigenze legate al servizio, a giudizio del personale di Atac.

## **TITOLO V**

### ***OGGETTI RINVENUTI***

#### **Art. 24 - *OGGETTI RINVENUTI***

Per il rinvenimento degli oggetti smarriti sui mezzi pubblici di superficie è competente il Comune di Roma.

Il ritiro avviene presso il seguente ufficio:

Reparto Oggetti Rinvenuti

Circonvallazione Ostiense, 191 CAP 00154

tel. 06 67693214 / 3217 - fax 06 67693213 / 3219

e-mail: oggettismarriti@comune.roma.it

L'orario di apertura al pubblico è dalle ore 8.30 alle 13.00 il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, mentre il giovedì dalle ore 8.30 alle 17.00 con orario continuato.

Per poter ritirare un oggetto in custodia, del quale non sia stata accertata la proprietà, è necessario presentare all'ufficio un documento d'identità valido e una denuncia di furto o smarrimento contenente

la descrizione dettagliata dell'oggetto.

La denuncia non è necessaria nel caso in cui l'oggetto sia senza valore o privo di interesse commerciale.

L'oggetto può essere restituito anche a persona diversa dal proprietario, se munita di documento d'identità valido del proprietario stesso e della sua delega.

L'elenco degli oggetti, la cui proprietà sia riconducibile a cittadini stranieri, viene invece comunicato

alle rappresentanze consolari del paese di appartenenza di questi ultimi.

Le rappresentanze consolari sono esenti dal pagamento dei diritti di custodia.

Chi ritira l'oggetto deve pagare la somma di euro 2,97 € per i diritti di custodia

Gli elenchi degli oggetti e dei documenti rinvenuti viene periodicamente affisso presso l'Albo

Pretorio ubicato in Via Petroselli n. 50 Roma.

Gli elenchi pubblicati nel sito del Comune di Roma, sono privi dei nominativi dei titolari dei documenti

ritrovati.

Per risalire al nominativo, è necessario recarsi presso l'Albo Pretorio.

## **TITOLO VI**

### ***RESPONSABILITA'***

## **Art. 25 - *RESPONSABILITÀ*'**

### **25.1 Responsabilità per interruzioni, ritardi, soppressione di corse e simili anormalità**

Le Società non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da interruzioni, ritardi, soppressioni di corse e simili anormalità, determinate da caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, ordine delle Autorità.

### **25.2 Responsabilità per fatto degli agenti**

Le Società non rispondono dell'operato dei propri agenti e delle persone di cui si serve per l'esecuzione del trasporto quando operano dietro richiesta del cliente per prestazioni che non incombono alle Società stesse o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.

### **25.3 Responsabilità per inosservanza delle prescrizioni**

Le Società non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni che fanno carico ai clienti.

### **25.4 Responsabilità per danno alle persone**

Se il cliente subisce un danno in conseguenza di anormalità verificatesi nell'esercizio, le Società ne rispondono se non provano di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.